

Cascina, lì 28 Gennaio 2022

Oggetto: aggiornamento della lista delle sostanze candidate all'autorizzazione istituita ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Con la presente, Vi segnaliamo l'aggiornamento della lista delle sostanze candidate all'autorizzazione ("Candidate List") che ad oggi comprende **in totale 223 sostanze** e il cui elenco è disponibile all'indirizzo: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>.

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) lo scorso 17 Gennaio, ha ufficialmente incluso nella "Candidate List" quattro nuove sostanze:

Denominazione sostanza	CE	CAS	Motivo dell'inclusione	Settori d'uso
6,6'-di-terz-butil-2,2'-metilendi-p-cresolo	204-327-1	119-47-1	Tossico per la riproduzione	Gomme, lubrificanti, adesivi, inchiostri, carburanti
tris(2-metossietossi)vinilsilano	213-934-0	1067-53-4	Tossico per la riproduzione	Gomme, materie plastiche, sigillanti
(±)-1,7,7-trimetil-3-[(4-metilfenil)metilene]bicyclo[2.2.1]eptan-2-one copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (4-MBC)	-	-	Proprietà di interferenza endocrina	Cosmetici
S-(tricyclo(5.2.1.0 ^{2,6})deca-3-en-8(o 9)-il O-(isopropil or isobutil or 2-etilesil) O-(isopropil o isobutil o 2-etilesil) fosforoditioato	401-850-9	255881-94-8	PBT (Persistente, Bioaccumulabile, Tossico)	Lubrificanti, grassi

Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle disposizioni che si applicano ai soggetti, residenti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze incluse in "Candidate list". Si sottolinea che **le prescrizioni di seguito riportate**, distinte tra sostanze, miscele e articoli, si **applicano a partire dalla data di inclusione della sostanza in "Candidate list"**.

Sostanze in "Candidate List" in quanto tali

I fornitori di sostanze in "Candidate List" devono fornire ai loro clienti una **scheda di dati di sicurezza** ai sensi dell'art. 31 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'identificazione della sostanza quale SVHC deve essere riportata nella **sezione 15** della scheda di dati di sicurezza (SDS).

Miscela contenenti sostanze in "Candidate List"

I fornitori di **miscele non pericolose** per il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sono tenuti a **fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza** qualora:

- la miscela contenga almeno una sostanza in **concentrazione $\geq 0,1$ %** in peso/peso nel caso delle miscele non gassose; **e**
- tale sostanza sia stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in quanto **persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)** o **molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)** o per motivi diversi dai pericoli per la salute e/o ambiente previsti dal CLP.

Ovviamente quanto sopra riportato non pregiudica l'obbligo generale per tutti i fornitori di miscele non pericolose ai sensi del CLP di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale

≥ 1 % in peso/peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente. L'identificazione della sostanza quale SVHC deve essere riportata nella **sezione 15** della scheda di dati di sicurezza (SDS) della miscela.

Articoli contenenti sostanze in “Candidate List”

Immediatamente dopo l'inclusione di una sostanza in “Candidate List”, i **fornitori di articoli** che contengono una tale sostanza hanno i seguenti obblighi:

- **fornire sufficienti informazioni** (che comprendono almeno il **nome della sostanza**) per consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari (utilizzatori industriali e/o professionali) qualora la sostanza sia inclusa nell'articolo in **concentrazione superiore allo 0,1%** (peso/peso).
Anche i consumatori possono richiedere informazioni analoghe e in questo caso il fornitore dell'articolo è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta.
- **notificare all'ECHA** la presenza di tale sostanza se questa è contenuta complessivamente in tali articoli in quantitativi superiori ad **una tonnellata all'anno** per produttore/importatore e se la sostanza è presente negli stessi articoli in **concentrazione superiore allo 0,1%** (peso/peso). La notifica deve essere effettuata **entro sei mesi dopo l'inclusione della** sostanza nell'elenco di sostanze candidate.

Segnaliamo che, ai sensi dell'art. 7 par. 3 del Regolamento REACH, la notifica non è necessaria quando:

- i. Il produttore o l'importatore di un articolo è in grado di escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente durante l'uso e lo smaltimento dello stesso e fornisce comunque istruzioni adeguate al destinatario.
 - ii. La sostanza è già stata registrata per tale uso.
- **notificare all'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (banca dati SCIP)** le informazioni sugli articoli che contengono sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso; tale notifica deve essere effettuata al momento dell'immissione sul mercato dell'UE dell'articolo. Le informazioni saranno pubblicate nella banca dati SCIP istituita ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti per garantire che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate siano disponibili a gestori di rifiuti e consumatori.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo cordiali saluti.

FLASHPOINT S.r.l.
Dott.ssa Paola Siciliano

